



Consiglio Regionale della Campania

**GRUPPO CONSILIARE
LIBERTA' E AUTONOMIA
NOI SUD**

Prot. N. 79 del 09.03.2011

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2011.0006370/A

Del 10/03/2011 09 49 30

Da CR A SEROC

Alla Segreteria Generale

SEDE

Allegato alla presente si invia per i dovuti adempimenti l'interrogazione urgente a risposta scritta rivolta al Presidente della Giunta Regionale e all'Assessore ai Trasporti.

Il Responsabile
Prof. Antonio Macario

*Scus. Org. Conf.
09/03/11*



Consiglio Regionale della Campania

**GRUPPO CONSILIARE
LIBERTA' E AUTONOMIA
NOI SUD**

ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 125/19/IX LEG. RA

**INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E ALL'ASSESSORE AI
TRASPORTI,**

Il sottoscritto Consigliere Regionale Sergio Nappi interroga per sapere:

PREMESSO CHE:

- con la delibera di Giunta Regionale n. 964 del 30.10.2010, la Regione dà al sistema tariffario integrato la funzione di deterrente quasi a rappresentare la penale che le imprese private estranee al meccanismo di Unico Campania dovrebbero pagare per la mancata estensione ad esse dell'integrazione tariffaria, lì dove la Delibera dispone che gli importi per il finanziamento dei servizi minimi saranno ridotti fino ad massimo del 30% "al fine di garantire l'integrazione e l'uniformità fra i diversi sistemi e modi di trasporto.

La riduzione dell'ulteriore 30% dei corrispettivi dovuti per l'esercizio, già ridotti per effetto del taglio previsto per le imprese che non siano parte del sistema tariffario integrato regionale allo scopo di "garantire l'uniformità" dell'intero assetto di gestione dei servizi di TPL evidenzia una irragionevolezza ed irrazionalità di approccio sistemico in quanto sembra far emergere che il sistema tariffario denominato Unico Campania avrebbe avuto l'effetto di incidere negativamente per tale percentuale sugli introiti che le società in esso comprese avrebbero altrimenti potuto incassare in base alle tariffe stabilite dall'amministrazione regionale. Sembra, inoltre, sfuggire all'amministrazione regionale che gli introiti tariffari non costituiscono più una variabile del rapporto gestionale, ma rappresentano uno dei fattori determinanti per l'equilibrio e la economicità della gestione delle imprese, tanto è vero che il diritto alla loro compensazione, ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa quale espressione primaria della copertura integrale degli obblighi di pubblico servizio, risulta essere uno dei canali attraverso i quali si perviene alla copertura dei costi effettivi di gestione, cosicché non è più possibile decidere autoritariamente e discrezionalmente sul loro ammontare.

CONSIDERATO CHE:

- L'obbligo di stabilire che gli atti di affidamento dovranno prevedere per le aziende affidatarie l'adozione del sistema tariffario integrato approvato dalla Regione ai sensi dell'art. 07 della Legge Regionale n. 03/2002 **contrastata** con il medesimo articolo quando dispone che il livello tariffario da adottare per ogni titolo di viaggio sia "demandato agli enti locali competenti per la stipulazione dei relativi contratti di servizio".

La totale assenza di tecnologie sugli autobus, in disponibilità alle imprese private, quantificati in circa 500, per l'esercizio delle Autolinee in affidamento, non rende possibile l'estensione già dal mese di aprile 2011 del Sistema Unico Campania al restante comparto dei servizi minimi gestiti dalle Imprese private in ambito regionale.

L'impossibilità di consentire la marcatura temporale sui titoli di viaggio non consente di fatto l'operatività immediata di tale sistema tariffario integrato.



Consiglio Regionale della Campania

**GRUPPO CONSILIARE
LIBERTA' E AUTONOMIA
NOI SUD**

L'incertezza dello scenario legata alla negoziazione dei servizi con il taglio considerevole delle risorse rende ancor più difficile la realizzazione auspicata dell'integrazione tariffaria.

Nel comparto privato, la gestione dell'incasso alla vendita dei titoli di viaggio all'azienda privata di poter continuare a sostenere la gestione ed i pagamenti delle spese correnti sebbene la gestione delle autolinee è stata accompagnata nel corso dell'ultimo anno dai notevoli ritardi legati all'erogazione dei corrispettivi di esercizio.

La riduzione delle risorse destinate al finanziamento dei servizi minimi, la mancata previsione degli incentivi previsti dall'art. 47) della Legge regionale n. 03) del 28/03/2003, per l'individuazione delle opportune azioni finalizzate agli esodi volontari incentivanti per quei lavoratori che non possono più trovare utile collocazione nei processi di riaffidamento dei servizi, accompagnata all'anticipata estensione non ampiamente programmate del sistema di tariffa integrato pregiudica inevitabilmente il conseguimento dei già precari equilibri gestionali del comparto privato.

CONSIDERATO INOLTRE:

- che, la previsione dell'inserimento nei nuovi contratti di servizio da stipulare con le imprese affidatarie di una clausola che preveda il mantenimento dell'ammontare dei corrispettivi anche in presenza di un aumento del 20% dei servizi da gestire costituisce una aberrazione in termini che non trova alcuna giustificazione né logica, né tanto meno giuridica. Né si voglia sostenere che, trattandosi di una previsione in più od in meno, la validità della clausola sarebbe in re ipsa, dal momento che il rimedio sarebbe peggiore del male in quanto dimostrerebbe non l'errore ma la specifica volontà di dettare una previsione contrattuale che priverebbe di qualsiasi ulteriore certezza e correttezza l'esercizio gestionale affidato alle singole imprese

SI CHIEDE

- se non sia il caso di stralciare l'intero periodo al riquadro 2 del paragrafo "Rilevato", pag. 4, così formulato "*Nei casi in cui non è applicato il sistema tariffario integrato regionale gli importi previsti per il finanziamento dei servizi minimi saranno ridotti fino ad un massimo del 30% al fine di garantire l'integrazione e l'uniformità fra i diversi sistemi e modi di trasporto (art. 7 L.R. 3/2002)*" in quanto contrastante sia con l'art. 07 della Legge Regionale n. 03/2002 che con quanto riportato dal quinto riquadro del testo "Ritenuto pertanto", pag. 5, dove si dispone "*di stabilire infine che gli atti di affidamento stipulati dagli EE.LL. dovranno prevedere l'obbligo per le aziende affidatarie del servizio di adottare il sistema tariffario integrato approvato dalla Regione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 3/2002*";

di sostituire eventualmente il seguente testo del deliberato "*di stabilire infine che gli atti di affidamento stipulati dagli EE.LL. dovranno prevedere l'obbligo per le aziende affidatarie del servizio di adottare il sistema tariffario integrato approvato dalla Regione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 3/2002*" con il testo "*di stabilire infine che negli atti di affidamento la scelta del livello tariffario da adottare per ogni titolo di viaggio è demandato agli enti locali competenti per la stipulazione dei relativi contratti di servizio ai sensi dell'art. 7 della L.R. 3/2002*";

di sostituire inoltre il testo del deliberato "*di stabilire inoltre che i contratti di servizio dovranno prevedere la facoltà per l'Ente affidante di variare la quantità dei servizi affidati in più o in meno*



Consiglio Regionale della Campania

**GRUPPO CONSILIARE
LIBERTA' E AUTONOMIA
NOI SUD**

del 20%, senza che ciò comporti risarcimenti e/o variazioni dei corrispettivi chilometrici" con il testo "di stabilire inoltre che i contratti di servizio dovranno prevedere la facoltà per l'Ente affidante di variare la quantità dei servizi affidati fino ad un massimo del 5%, in più o in meno, senza che ciò comporti risarcimenti e/o variazioni dei corrispettivi chilometrici".

Il Consigliere
Sergio Nappi